

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CENGARLE, TOROS, ROMEI, CODAZZI Alessandra,
GIUST, LONGO e GUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1979

Passaggio in ruolo di operai stagionali occupati presso le agenzie dei Monopoli di Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, per i lavori di prima manipolazione del tabacco in foglia presso le agenzie coltivazioni tabacchi e magazzini dipendenti, solitamente assume sempre lo stesso personale stagionale, ai sensi della legge 31 marzo 1955, n. 265.

Con la liberalizzazione della coltivazione del tabacco, in applicazione delle norme comunitarie, la situazione degli operai « stagionali » è divenuta sempre più precaria, soprattutto per quelli che non hanno avuto la possibilità di fruire delle disposizioni di cui alla legge 26 marzo 1975, n. 90, che permise l'assunzione di un buon numero di « stagionali » in possesso dei requisiti richiesti dalla legge in questione.

L'attuale personale, pur avendo dato anno per anno la sua collaborazione per il raggiungimento dei fini dell'Azienda, attese le limitazioni imposte dalla normativa vigente, non può beneficiare del trattamento di quiescenza, nè di una certa stabilità di occupazione, stabilità che, invece, è assicurata in altri settori del pubblico impiego mediante l'incarico a tempo indeterminato.

È interesse dell'Azienda avvalersi in via continuativa dell'opera del personale in parola per la qualificazione dallo stesso rag-

giunta, per l'esperienza acquisita e per la capacità dimostrata.

Il presente disegno di legge, in analogia con la legge 26 marzo 1975, n. 90, è diretto all'assorbimento nel ruolo del personale permanente delle agenzie, con conseguente diritto al trattamento di quiescenza, di un numero limitato di beneficiari.

In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge prevede l'inquadramento nei ruoli organici dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato del personale operaio « stagionale » che negli anni dal 1974 al 1979 abbia lavorato almeno un anno, ed abbia effettuato, sempre nell'anno, almeno 200 giornate lavorative.

Contrariamente a quanto previsto dalla legge 26 marzo 1975, n. 90, al fine di facilitare e rendere più snella e veloce la procedura di assunzione, l'inquadramento del personale in questione è previsto mediante concorso speciale per titoli, in analogia alla procedura seguita per l'assunzione da parte dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato dei dipendenti di ditte appaltatrici di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 727.

Per motivi di equità e stanti le finalità sociali del disegno di legge, si confida nel favorevole voto.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Gli operai, uomini e donne, assunti per lavori di carattere stagionale dalle direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, che negli anni dal 1974 al 1979 abbiano lavorato almeno un anno ed abbiano effettuato, in un anno, almeno 200 giornate lavorative, e che non abbiano raggiunto il limite di età stabilito per il pensionamento dalle leggi vigenti per i dipendenti statali, sono inquadrati, mediante concorsi speciali per titoli, nei ruoli organici dell'Amministrazione dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, dietro domanda da presentarsi nel termine di 30 giorni dalla data del relativo bando.

Per i concorsi di inquadramento è nominata dal direttore generale dei Monopoli di Stato apposita commissione, di cui faranno parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione dei Monopoli.

L'assenza dal servizio o la ritardata assunzione in servizio per causa di malattia è considerata come presenza al lavoro.

Art. 2.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti del bilancio dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato.